



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IV – Promozione della concorrenza
e semplificazioni per le imprese

AL FORUM NAZIONALE DEL TERZO
SETTORE

Via del Corso, 267 – 00186 Roma
(forumnazionaleterzosettore@pec.it)

e, per conoscenza

ALL'AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma
(protocollo@pec.anticorruzione.it)

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale del Terzo Settore e
della Responsabilità sociale delle
imprese

Via Forno, 8 – 00192 Roma
(dgterzosettore@pec.lavoro.gov.it)

ALL'UFFICIO DI GABINETTO

(gabinetto@mise.gov.it)

ALLA SEGRETERIA DEL
SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Sen. Antonio Gentile
(segreteria.gentile@mise.gov.it)

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

(ufficio.legislativo@mise.gov.it)

OGGETTO: legge 4 agosto 2017, n. 124 (c.d. legge concorrenza) – art. 1, comma 125

1



Con note del 26 gennaio u.s. (prot. 17/CF/mn) e del 5 febbraio u.s. (prot. 24/CF/mn) inviate alla Segreteria del Sottosegretario Se. Antonio Gentile e da questa inoltrate alla scrivente Direzione generale con e-mail del 6 febbraio 2018, codesta Associazione ha chiesto chiarimenti riguardo la corretta applicazione del disposto dell'art. 1, comma 125 della legge 4 agosto 2017, n. 124 secondo il quale a decorrere dall'anno 2018, tra l'altro, le associazioni, le Onlus e le fondazioni pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell'anno precedente.

Secondo codesta Associazione tale norma, oltre ad essere stata varata senza il necessario coordinamento con il concomitante d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il c.d. Codice del terzo settore, comporterebbe difficoltà applicative nel caso fosse necessario procedere con le sopra citate pubblicazioni già a partire dal 28 febbraio p.v..

In tal senso, fa presente che la norma in discorso: ricade su soggetti abrogati (le Onlus) o sui quali è intervenuto il d. lgs. n. 117 del 17; persegue esigenze di trasparenza per conseguire le quali il detto decreto legislativo richiede adempimenti ben più stringenti; richiede informazioni che sono già ricomprese dal citato decreto tra quelle previste in sede di rendiconto/bilancio e relazioni di accompagnamento degli enti; fissa una tempistica, il 28/02 di ogni anno, sfalsata rispetto a quella prevista per la consegna dei rendiconti/bilanci (il 30/06 di ogni anno); risulta di difficile comprensione laddove fa riferimento a "vantaggi economici di qualunque genere" tra i quali, quindi, occorrerebbe ricomprendere non solo quelli di natura monetaria, ma anche quelli di altra natura (es disponibilità di beni immobili).

Chiede, pertanto, un intervento chiarificatore al fine di esplicitare un'interpretazione autentica della norma volta a fissare l'obbligo di pubblicazione in questione a partire dal 2019.

A sostegno della richiesta sopra riportata, cita le recenti indicazioni impartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in relazione alle questioni di diritto transitorio del Codice del terzo settore diramate con nota prot. n. 34/0012604 del 29/12/2017, con la quale, tra l'altro, in tema di obblighi di pubblicazione annuale degli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e ai propri associati, il detto Dicastero ne ha chiarito l'applicabilità a partire dal 2019.

Al riguardo, in via preliminare, si osserva che la disposizione in argomento è stata inserita nel testo della legge n. 124 del 2017 nel corso dell'esame del Senato introducendo alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche a decorrere dal 2018.

Essa, in combinato disposto con i successivi commi 126, 127, 128 e 129, risponde, evidentemente, alle predette esigenze di trasparenza ed esula dalle norme immediatamente ascrivibili alla materia della concorrenza, tant'è che una simile prescrizione non rientrava tra quelle auspiccate dall'Antitrust ai fini della promozione



della concorrenza (cfr. AS1137 "Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014" dalla quale ha tratto origine il testo del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2015)

In considerazione di quanto sopra e di quanto verrà meglio illustrato nel prosieguo, si fa presente, in primo luogo, la specifica competenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (per gli aspetti legati alle finalità di trasparenza) e, nel caso di specie, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (per gli aspetti legati al coinvolgimento degli enti del terzo settore).

Per quanto di competenza, invece, si fa presente quanto segue.

I commi da 125 a 129 della c.d. legge per la concorrenza stabiliscono quanto segue: 125. "A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

126. A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello





Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.

127. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo».

129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Le richiamate disposizioni, come può evincersi dal Dossier n. 494 elaborato dal Servizio Studi del Senato della Repubblica, introducono alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche a decorrere dal 2018.

I destinatari della norma sono, in primo luogo, le associazioni e, in particolare, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale ovvero quelle presenti in almeno cinque regioni, individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ai sensi dell'art. 13 della L. 349/1986); le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, d.lgs. 206/2005); le associazioni, le ONLUS e le fondazioni.

Tali soggetti sono tenuti a pubblicare, nei propri siti o portali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da: pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui al articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013; società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, e società da loro partecipate; società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate.

Gli obblighi di pubblicazione di cui sopra decorrono dall'anno 2018 e la pubblicazione deve avvenire entro il 28 febbraio di ogni anno con riferimento alle informazioni riferite all'anno precedente.

Analogo obbligo è previsto in capo alle imprese, tenute a rendere noto qualunque tipo di sovvenzione ricevuta dai medesimo soggetti pubblici di cui sopra. In tal caso, gli importi relativi devono essere pubblicati nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

9



In caso di mancata pubblicazione, i soggetti inadempienti sono tenuti alla restituzione delle somme entro tre mesi dal termine "di cui al periodo precedente" [rectius: dal termine del 28 febbraio].

Le somme sono restituite ai soggetti eroganti qualora questi abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici previsti dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013.

Viceversa, in caso di inadempimento di tali obblighi di pubblicazione, le somme affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).

A decorrere dall'anno 2018, inoltre, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 suddetto, si applicano, oltre che ai soggetti indicati all'articolo 2-bis, anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica una sanzione pari alle somme erogate.

Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, comunque, il comma 127 limita gli obblighi di pubblicazione di cui ai commi precedenti alle somme pari o superiori ai 10.000 euro.

Il comma 128, altresì, modifica il comma 2 del citato art. 26 del D.Lgs. 33 che stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblichino gli atti di concessione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille euro. Con la modifica ivi introdotta si prevede che qualora i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

Infine, ai sensi del comma 129, dall'attuazione delle precedenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pertanto, dal contenuto delle disposizioni sopra riportate e in considerazione di quello del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a parere della Scrivente, consegue, innanzitutto, che non può essere condiviso quanto sostenuto da codesta Associazione circa un presunto mancato coordinamento tra le prescrizioni di cui sopra e le norme introdotte dal richiamato d.lgs. n. 117.

A ben vedere, infatti, tale ultimo decreto introduce un'articolata normativa attraverso la quale si intende fornire una disciplina organica della materia, superando la frammentarietà della legislazione preesistente, che aveva finito per produrre disposizioni molto diversificate tra loro, in quanto strutturate sulle singole tipologie di enti.

Le disposizioni richiamate contenute nella legge per la concorrenza, invece, perseguono finalità di trasparenza a largo spettro essendo volte a introdurre obblighi di pubblicazione dei vantaggi economici ricevuti dalle pubbliche amministrazioni da parte di

9



molteplici soggetti tra i quali vengono indicati anche e non solo le associazioni, le ONLUS e le fondazioni.

Le disposizioni, in particolare, incidono sulla disciplina della trasparenza delle pubbliche amministrazioni, con la finalità di prevenzione della corruzione, attraverso appunto obblighi di pubblicazione in ordine alle sovvenzioni (sempre di provenienza pubblica) delle quali si è potuto usufruire.

Non a caso, la norma di cui alla legge per la concorrenza incide e richiama il disposto del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottato in attuazione della legge n. 190 del 2012, con la finalità di prevenzione della corruzione.

Nella stessa prospettiva, sempre a parere della Scrivente, non può essere condiviso quanto sostenuto da codesta Associazione ossia che il disposto dell'art. 125 della legge n. 124 del 2017 ricada su soggetti abrogati (le ONLUS) in quanto l'art. 101, comma 2, del richiamato Codice del terzo settore assegna alle associazioni di promozione sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle ONLUS un congruo termine di 18 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del codice medesimo (3 agosto 2017), al fine di apportare ai propri statuti le modifiche derivanti dall'obbligo di conformarsi alla novella legislativa, così che non appare corretto, ad oggi, sostenere che le ONLUS sono state abrogate.

Ad essere stata abrogata, piuttosto, è la frammentaria disciplina precedentemente riconducibile alle singole tipologie di enti, oggi, invece, coordinata in un unico Codice che ha definito in un ruolo centrale i vari enti del Terzo settore.

Parimenti, sempre a parere della Scrivente, non può essere condiviso quanto sostenuto da codesta Associazione circa il fatto che il c.d. Codice del Terzo settore già impone e garantisce esigenze di trasparenza che, nella sostanza, verrebbero a sovrapporsi a quelle richieste dalle citate norme di cui ai commi da 125 a 129 delle legge per la concorrenza.

In realtà, anche in considerazione delle diverse finalità delle normative in argomento (disciplina sostanziale del Terzo settore l'una, esigenze di trasparenza dei dati relativi ai vantaggi economici ricevuti da soggetti pubblici, l'altra), gli oneri di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 127 sono strettamente legati alla finalità di garantire la corretta operatività degli enti del Terzo settore, mentre quelli di cui al comma 125 delle legge n. 124, come sopra detto, incidono sulla disciplina della trasparenza delle pubbliche amministrazioni pur avendo come destinatari anche i soggetti beneficiari dei contributi ricevuti.

Anche la questione relativa alla circostanza che la tempistica fissata dall'art. 125 (il 28 febbraio di ogni anno) risulterebbe sfalsata rispetto a quella prevista per la consegna dei rendiconti/bilanci annuali degli enti, a parere della scrivente, non può essere condivisa in quanto le informazioni oggetto di pubblicazione rientrano tra i dati di bilancio afferenti l'esercizio precedente (ed in quanto tali al 28 febbraio già disponibili) senza alcun conflitto con il termine di rito per la predisposizione, l'approvazione e il deposito del bilancio d'esercizio.

[Handwritten signature]




Fermo quanto sopra, in relazione alla specifica richiesta di chiarimento circa il termine di operatività del disposto dell'art. 125 in discorso, la Scrivente fa presente, salvo diverso avviso dell'Ufficio Legislativo che legge per conoscenza, di ritenere che il contenuto testuale delle norma ne renda inevitabile l'applicazione a partire dall'anno in corso disponendo espressamente che "A decorrere dall'anno 2018 ...(...) ... entro il 28 febbraio di ogni anno" i vari soggetti specificatamente indicati procedano con le pubblicazioni in discorso.

Non rileva, infatti, nella fattispecie in discorso, il richiamo operato da codesta Associazione alla circolare interpretativa, tra l'altro, dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. 127 del 2017 del Ministero del lavoro e della politiche sociali, in quanto nella disposizione ivi interpretata non è presente l'esplicito riferimento all'annualità 2018

Per quanto concerne, infine, le ulteriori richieste di codesta Associazione in merito alle modalità da utilizzare ai fini della pubblicazione nel caso di vantaggi di natura non monetaria, quali a titolo esemplificativo la disponibilità di beni immobili, la Scrivente precisa di non avere elementi in base ai quali fornire esplicite indicazioni.

In tal senso, trasmette la presente nota all'Autorità Nazionale Anticorruzione e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con preghiera di far conoscere le proprie eventuali determinazioni.


IL DIRETTORE GENERALE
(avv. Mario Fiorentino)



AR/IV